

Proposta di Direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)

Audizione informale
Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e
Tesoro del Senato
mercoledì 8 giugno 2011 ore 14,30



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



DIPARTIMENTO DELLE
Finanze

Il Contesto Comunitario

L'antefatto comunitario - Spinte pragmatiche - La sussidiarietà

- **Comunicazione del 1990 della Commissione.** L'azione comunitaria deve essere orientata a risolvere le singole distorsioni, privilegiando il coordinamento/ravvicinamento delle politiche fiscali (c.d. "*piece meal approach*") piuttosto che il ricorso sistematico all'armonizzazione.
- **Trattato di Maastricht (1992).** Principio di sussidiarietà in base al quale l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (art. 3B)

Il *Rapporto Ruding*

- Il *Rapporto Ruding* (1992). Osservò che la convergenza spontanea dei sistemi fiscali del decennio precedente non era comunque in grado di risolvere le distorsioni del mercato creata dalle fiscalità nazionali senza un intervento di armonizzazione comunitaria. In tale rapporto sono segnalate alcune priorità:
 - Eliminazioni disposizioni discriminatorie;
 - Fissazione di un livello minimo di imposizione (limiti alla concorrenza fiscale dannosa);
 - trasparenza delle agevolazioni fiscali.

*Dal **piece meal approach** al **global approach** - Monti (1995)*

- **Necessità di un certo grado di armonizzazione, quanto necessario per un corretto funzionamento del mercato unico**
- **La fiscalità non è un processo comunitario a parte del processo integrativo europeo**
- **Strumento: concertazione delle politiche fiscali nazionali degli Stati membri**
- **Ecofin di Verona (1996). La Commissione individua 3 punti di politica fiscale su cui la UE si sarebbe dovuta confrontare.**
(segue)

Ecofin di Verona (1996)

1. Stabilizzazione delle entrate fiscali

2. Buon funzionamento del mercato interno

2. Promozione dell'occupazione

- **Secondo l'analisi della Commissione la pressione fiscale si era trasferita dai fattori più mobili a quelli "fissi" (lavoro).**
- **Inoltre, l'assenza di coordinamento dei sistemi tributari (in taluni casi la concorrenza fiscale sleale è causa di distorsioni) genera disoccupazione**

Risposte all'Ecofin di Verona

- La Commissione non fornì soluzioni in linea con il documento
- Peraltro, Costituzione di “Gruppo Alto Livello” e rapporto (1996), che suggerisce alcune aree di intervento poi oggetto di concretizzazione, note come “pacchetto fiscale Monti” con finalità di coordinamento:
 - Direttive (“*savings*” e “*interest e royalties*”)
 - Codice di condotta per la non introduzione di misure fiscali pregiudizievoli)
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato

Strategia di Lisbona (2000)

- Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000):
L'Unione Europea ha l'obiettivo strategico "*... to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world...*"
- Comunicazione della Commissione (2001). Necessità di adattare la tassazione societaria nella UE alla "*Lisbon strategy*" e raggiungere una maggiore efficienza del Mercato Interno eliminando gli ostacoli fiscali
- La Commissione ipotizza varie opzioni tecniche (es. *Home State taxation*), ma la scelta cade sul modello CCCTB, aperto anche alle PMI.

Il progetto della CCCTB

- E' partito nel 2004 (Ecofin Scheveningen) ed è terminato alla fine del 2007
- E' stato un processo di studio e confronto a cui hanno partecipato tutti gli Stati membri
- Il metodo “istruttorio” è stato soprattutto di comparazione delle normative nazionali anche in relazione ai principi IAS salvo, peraltro, alcune scelte fondamentali (consolidamento; ripartizione della base imponibile secondo una “formula”, *one stop shop*)

Le nuove spinte alla presentazione della proposta:

- **Rapporto Monti sul rilancio del Mercato interno (aprile del 2010)**

“There are three areas in which the possibility of tax coordination could be explored. The first is the area of corporate taxation. Work towards a common definition of corporate tax bases replacing the plurality of rules existing in each of the Member States, dates back to 2001. The specific design of the proposal requires a careful attention, but the time seems mature to move forward”

- **La Commissione pochi mesi dopo, fa propria questa indicazione e nel corso del 2011 presenta la proposta di direttiva sulla CCCTB**

Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo di marzo 2011- il Patto Euro Plus

Incluso nel predetto patto anche il coordinamento tra le politiche fiscali:

“Lo sviluppo di una base imponibile comune per le società potrebbe essere una via da seguire - neutra sotto il profilo delle entrate - per assicurare la coerenza dei regimi fiscali nazionali, nel rispetto delle strategie fiscali nazionali, e per contribuire alla sostenibilità di bilancio e alla competitività delle imprese europee”.

Quindi, sembrano emergere 2 vincoli:

- *neutralità finanziaria*
- *rispetto delle strategie fiscali nazionali*

Asimmetria regolativa comunitaria - Sovranità degli Stati membri in materia di fiscalità diretta

- Nelle disposizioni dei Trattati comunitari:
 - non esiste nel Trattato una norma che preveda l'armonizzazione per la fiscalità diretta come per l'IVA e le Accise (art. 113 TFUE)
 - la fiscalità diretta rientra nel contesto del “...*ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune...*” (art. 115 TFUE)
 - Peraltro è evidente l'importanza della fiscalità diretta per assicurare lo svolgimento delle funzioni essenziali dello Stato (art. 4, par. 2) con le quali gli Stati membri esercitano la propria sovranità



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



DIPARTIMENTO DELLE
Finanze

Analisi giuridica

Finalità della proposta di Direttiva

- **Rimuovere alcuni ostacoli fiscali che impediscono la crescita del mercato comune** - ostacoli che derivano, in primo luogo, dalla esistenza nell'Unione di 27 regimi fiscali diversi cui devono “adeguarsi” le società che operano nel mercato unico, sostenendo significativi costi amministrativi
- **Eliminare il rischio di doppia imposizione internazionale**
- **Ridurre le opportunità di pianificazione fiscale da parte delle società**
- **Ridurre i costi relativi all'applicazione della normativa in materia di *transfer pricing* nell'ambito del mercato UE**
- **Eliminazione delle incertezze giuridiche e degli oneri finanziari delle sentenze della Corte di giustizia in materia di regimi fiscali nazionali**

Modalità di perseguimento degli obiettivi

- Determinazione, sulla base di regole comuni, dell'imponibile delle società residenti nella UE e delle succursali ubicate nella UE di paesi terzi
- Eliminazione del “*transfer pricing*” e compensazione transfrontaliera delle perdite, attraverso il meccanismo del consolidamento
- Individuazione di una “formula” di ripartizione - espressa dal fattore del lavoro, del capitale e delle vendite per destinazione - mediante la quale suddividere tra gli Stati membri la base imponibile consolidata, dopo aver determinato il risultato fiscale di ciascun membro del gruppo secondo le regole comuni
- Applicazione alla porzione di base imponibile determinata secondo la “formula” da parte di ciascuno Stato membro dell'aliquota nazionale di imposta societaria

Modalità di perseguimento degli obiettivi

- La proposta della CCCTB, come predisposta dalla Commissione, ha carattere “facoltativo”, consentendo così, a ciascuna impresa che opera a livello transnazionale, di scegliere o meno il regime comune secondo le proprie valutazioni di convenienza
- Il regime comune è applicabile anche da parte delle imprese che non fanno parte di un gruppo e che operano sul piano meramente interno
- Non sono previsti regimi ad hoc per le imprese operanti in determinati settori (ad es. bancario) come, invece, prevede il nostro sistema impositivo

Osservazioni preliminari

- **Assenza norme di dettaglio**

- Il testo della Direttiva, in alcuni paragrafi, si caratterizza per l'assenza di norme di dettaglio, atteso che le regole ivi dettate sembrano più propriamente riconducibili nell'alveo di meri indirizzi e criteri direttivi. E', quindi, comunque difficile, per talune fattispecie, comparare la normativa domestica alle disposizioni previste dal regime CCCTB. Tale aspetto è stato rappresentato da varie delegazioni intervenute al Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio dell'UE lo scorso 5 maggio.
- In più parti la Direttiva si caratterizza per l'assenza di definizioni specifiche di termini più volte utilizzati. Ad esempio, manca la definizione di spese di rappresentanza o di valore di mercato.

Osservazioni preliminari

- **Semplificazione**

- Le regole di determinazione della base imponibile sono molto semplificate rispetto a quelle del nostro ordinamento; soprattutto dal punto di vista dei costi deducibili inerenti all'attività d'impresa, non sono presenti una serie di limitazioni e forfetizzazioni che caratterizzano il nostro testo unico delle imposte sui redditi.

Struttura della proposta di Direttiva

- 1) Regole di determinazione della base imponibile comune
- 2) Regole per il consolidamento
- 3) Regole per la ripartizione della base imponibile
- 4) Regole procedurali e di controllo

1) Regole di determinazione della base imponibile comune - *elementi caratterizzanti*

- Doppio binario civilistico - fiscale
- Influenza del sistema IAS
- Regole di determinazione specifiche
- Disposizioni anti-abuso

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Doppio binario civilistico - fiscale

- Il regime CCCTB non è ispirato ad un principio di derivazione della base imponibile dal bilancio civilistico
- La proposta opera unicamente a livello fiscale, interessando solo il calcolo della base imponibile delle società, e non incide sulla redazione dei bilanci che continua ad avvenire secondo le disposizioni nazionali dei singoli Stati membri
- Si prescinde dal sistema contabile adottato (standard o IAS/IFRS) con l'allontanamento dal principio di cosiddetta derivazione rafforzata che negli ultimi anni ha caratterizzato l'ordinamento domestico, soprattutto con riguardo ai soggetti *IAS adopter* (legge n. 244 del 2007).

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Influenza del sistema IAS

- Vanno anche evidenziate significative influenze dei principi contabili internazionali alla base del regime fiscale comune oggetto della proposta, a prescindere dagli standard contabili adottati nella redazione dei bilanci individuali
- Si pensi, ad esempio:
 - ✓ al concetto di proprietà economica di un bene o diritto anziché di proprietà giuridica (tipica manifestazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma)
 - ✓ all'applicazione del criterio del *fair value* a talune fattispecie (attività finanziarie detenute ai fini della negoziazione), in luogo del criterio del costo storico
 - ✓ alle regole di determinazione delle pensioni.

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Determinazione dei costi deducibili

- Dalla proposta di Direttiva traspare una certa discrezionalità nei criteri posti a base della deducibilità delle spese, atteso che i criteri di quantificazione sono meno oggettivi di quelli previsti in sede domestica
- Si pensi agli accantonamenti la cui deducibilità dipende dall'esistenza di obbligazioni giuridiche future stimate in modo affidabile e congruo, anche sulla base di regole di esperienza, senza che sia prevista una elencazione tassativa di accantonamenti deducibili né una limitazione quantitativa degli stessi come previsto dall'ordinamento interno

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● **Interessi passivi e svalutazione crediti**

- Dalla proposta di Direttiva emerge una certa indeterminatezza per quanto riguarda la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli interessi passivi
- In particolare, sembrerebbe prevista la deducibilità integrale di tali componenti diversamente da quanto stabilito dai vigenti articoli 96 e 106 del TUIR che pongono, invece, limiti alla suddetta deducibilità

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Ammortamento

- La proposta distingue tra:
 - ✓ attività materiali e immateriali ammortizzabili individualmente, con diverse aliquote, con il metodo delle quote costanti
 - ✓ immobilizzazioni ammortizzabili “cumulativamente” con medesima aliquota (paniere)
- Si tratta di una sostanziale differenza con il nostro ordinamento, sia perchè sono differenti le aliquote di ammortamento previste (ad esempio, 2,5% per gli edifici rispetto al vigente 3%) sia perché il paniere (c.d. *pooling*) non è previsto nell’assetto domestico

segue

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Attività ammortizzabili individualmente

- Sono ammortizzabili individualmente gli edifici, le attività materiali con vita utile di almeno 15 anni e le attività immateriali
- Tali beni sono ammortizzati in quote costanti per 15 anni (40 per gli edifici) ovvero, per le attività immateriali, per il periodo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale è concesso il diritto d'uso

segue

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Attività non ammortizzabili individualmente

- Le attività non ammortizzabili individualmente costituiscono un paniere di attività (*pooling*), il cui valore complessivo viene ammortizzato ad un tasso annuo del 25 per cento
- Detto valore è incrementato dei costi di acquisizione, costruzione o miglioramento delle attività ed è diminuito dei proventi derivanti dalla cessione delle relative attività, nonché degli indennizzi ricevuti per la perdita o la distruzione delle stesse
- Ciò determina che le eventuali plusvalenze concorrono a formare il reddito sotto forma di minori ammortamenti
- Laddove il valore fiscalmente riconosciuto del paniere di attività dovesse assumere valore negativo per effetto di rilevanti plusvalenze, è prevista l'immediata tassazione dell'importo necessario per riportare a zero il valore fiscale del paniere

segue

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Disposizioni anti-abuso

- Gli articoli da 80 a 83 contengono una serie di norme poste a garanzia del funzionamento dell'intero sistema
- Sono previste **disposizioni antielusive** di carattere generale e speciale

segue

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● **Disposizione antielusiva generale**

- L'articolo 80 stabilisce che:

- ✓ *“le operazioni artificiali svolte con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile”*
- ✓ *tale disposizione “(...) non si applica alle attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente è in grado di scegliere due o più possibili operazioni che hanno lo stesso risultato commerciale ma producono basi imponibili diverse”*

segue

1) Regole di determinazione della base imponibile comune

● Disposizioni antielusive speciali

- Gli articoli 81-83 prevedono due disposizioni antielusive speciali recanti:
 - ✓ disposizioni volte a limitare la deducibilità degli interessi passivi correlati a operazioni “passive” effettuate con consociate (articolo 78) aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata, che non consentono un adeguato scambio d’informazione (articolo 81)
 - ✓ norme relative alle società estere controllate (CFC)

2) Regole per il consolidamento

- La base imponibile comune consolidata (CCCTB) consente alle imprese di beneficiare di un sistema a «sportello unico» («*one-stop-shop*») per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, interfacciandosi con un'unica Amministrazione fiscale (quella cd. principale), e di consolidare gli utili e le perdite realizzati all'interno dell'UE e determinati in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri
- Gli Stati membri conservano il diritto di applicare le rispettive aliquote d'imposta sulla quota di base imponibile a ciascuno allocata secondo uno *sharing mechanism* applicato in funzione delle componenti del lavoro, del capitale e delle vendite attribuibili a ogni membro del gruppo

2) Regole per il consolidamento - *elementi caratterizzanti*

- **Principio “all in, all out”**
- **Percentuale di partecipazione per l’accesso al consolidato**
- **Neutralità delle operazioni infragruppo**
- **Formula di ripartizione della base imponibile consolidata**

2) Regole per il consolidamento

- **Principio “*all in, all out*”**

- Il consolidamento è obbligatorio per tutte le società che optano per la disciplina della CCCTB e che possiedono una società controllata o una stabile organizzazione in un altro Stato comunitario, le quali soddisfano i requisiti per essere ammessi al consolidato comunitario
- Con tale previsione si vuole evitare che i gruppi «modellino» il proprio perimetro di consolidamento al fine di ottimizzare il carico fiscale

2) Regole per il consolidamento

- **Percentuale di partecipazione per l'accesso al consolidato**
 - L'art. 54 della proposta di direttiva individua le **società figlie** qualificate, ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, come quelle in cui la *parent company* detiene:
 - ✓ in via diretta o indiretta, una percentuale superiore al 75% del capitale sociale o di diritti agli utili
 - ✓ il diritto di voto nella misura superiore al 50%
 - Le percentuali di partecipazione al capitale sociale e di diritti agli utili si calcolano tenendo conto della (eventuale) demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo
 - Il perimetro di consolidamento, pertanto, diverge, da quello previsto dall'ordinamento italiano per il quale sia nel consolidato mondiale sia in quello domestico costituisce requisito necessario e sufficiente una partecipazione superiore al 50% degli utili e del capitale sociale

2) Regole per il consolidamento

- **Neutralità delle operazioni infragruppo**

- L'art. 59 stabilisce la neutralità fiscale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate direttamente tra società consolidate. Ne deriva la disapplicazione delle discipline nazionali in materia di *transfer pricing*, che, nella generalità degli ordinamenti, fanno riferimento al principio del valore normale per i prezzi applicabili alle transazioni infragruppo

3) Regole per la ripartizione della base imponibile comune consolidata

- **Formula di ripartizione della base imponibile consolidata**
 - L'ammissione al consolidato comunitario comporta l'individuazione di una base imponibile di gruppo. L'imposta viene prelevata dallo Stato membro - il quale applica la propria aliquota - sulla quota di base imponibile comune ad esso allocata
 - Per determinare tale quota di base imponibile, si utilizza la formula di allocazione (*sharing mechanism*), prevista dall'art. 86 della proposta di Direttiva, che tiene conto delle componenti del lavoro, del capitale e delle vendite

segue

3) Regole per la ripartizione della base imponibile comune consolidata - *Formula di ripartizione*

- **Fattore “lavoro”**

- Include due elementi:
 - ✓ costo del lavoro
 - ✓ numero dei dipendenti
- Ai fini del calcolo della quota di base imponibile da attribuirsi a una data società del gruppo, è necessario effettuare una comparazione tra il costo del lavoro e il numero dei dipendenti di tale società e il costo del lavoro e il numero dei dipendenti dell'intero gruppo

segue

3) Regole per la ripartizione della base imponibile comune consolidata - *Formula di ripartizione*

- **Fattore “capitale”**

- L'attività di comparazione va effettuata tra il valore degli *assets* di una data società e il valore degli *assets* dell'intero gruppo
- Anche per il capitale l'analisi riguarda:
 - ✓ la definizione di *assets* ai fini della formula di ripartizione
 - ✓ la loro valutazione e localizzazione
- La valutazione degli *assets* varia in funzione della tipologia del bene (beni ammortizzabili e non ammortizzabili) e del soggetto che utilizza il bene (proprietario giuridico o economico)

segue

3) Regole per la ripartizione della base imponibile comune consolidata - *Formula di ripartizione*

- **Fattore “vendite”**

- È necessario effettuare una comparazione tra il valore delle vendite di una data società del gruppo e il valore delle vendite dell'intero gruppo. Sono escluse le operazioni infragruppo.
- Occorre che l'analisi riguardi:
 - ✓ la definizione di vendite ai fini della formula di ripartizione
 - ✓ la loro valutazione e localizzazione

segue

4) Regole procedurali e di controllo - *elementi caratterizzanti*

- Principio “one-stop shop”
- Attivazione ed esecuzione dei controlli

4) Regole procedurali e di controllo

● Principio “one-stop shop”

- Si prevede la presentazione da parte del “*soggetto di imposta principale*” di un’unica dichiarazione dei redditi nei confronti di una sola amministrazione fiscale (cd. “*amministrazione fiscale principale*”) con la trasmissione a tutte le altre amministrazioni fiscali coinvolte dei dati rilevanti ivi contenuti
- L’esecuzione e la gestione dei controlli è effettuata a livello centralizzato dall’amministrazione fiscale principale, assicurando, al contempo regole uniformi sia nella gestione delle procedure di accertamento dei singoli Stati Membri, sia nella gestione del relativo contenzioso

4) Regole procedurali e di controllo

● Attivazione ed esecuzione dei controlli

- La proposta di direttiva disciplina l'intero procedimento del controllo. In particolare, nel caso in cui vi sia un gruppo di società, è stabilito che le *“verifiche vengano avviate e coordinate dall'amministrazione principale”* per tutti i membri di un gruppo
- L'amministrazione fiscale di uno Stato diverso da quello in cui risiede il contribuente principale può proporre l'avvio di un controllo il cui contenuto ed estensione deve essere determinato congiuntamente con l'amministrazione principale

Considerazioni/criticità

- **Stabilità del sistema impositivo**

La Direttiva dovrebbe assicurare una maggiore stabilità delle regole UE di determinazione delle basi imponibili rispetto a quelle nazionali

- **Perdita potere impositivo**

I singoli Stati Membri riducono la possibilità di manovra sulla leva fiscale, venendo meno, per esempio, le possibilità di redistribuzione del carico fiscale fra diverse tipologie di imprese ovvero di agire sulle regole di determinazione della base imponibile. Resta ferma la possibilità di “manovrare” le aliquote

- **Transfer price**

L'obiettivo dichiarato della proposta di direttiva di eliminare i costi di *compliance* relativi al transfer price e la conseguente doppia imposizione internazionale può considerarsi effettivamente perseguito solo qualora il perimetro di un gruppo multinazionale coincida con il perimetro di consolidamento.

Considerazioni/criticità

- **Integrazione tra le diverse amministrazioni finanziarie**

È necessaria una integrazione e cooperazione molto stretta ed efficiente fra le amministrazioni estere, attualmente debole.

- **Revisione dell'impianto procedurale**

La proposta di direttiva richiede la riorganizzazione e ridefinizione di tutto il sistema procedurale attinente alla riscossione, alla liquidazione dei tributi, agli istituti deflativi del contenzioso, alla modulistica, ivi inclusa l'infrastruttura tecnologica.

Principio dello one-stop shop

L'adozione di tale principio potrebbe favorire politiche di pianificazione fiscale volte a collocare il contribuente principale nello Stato in cui si dovesse ritenere che l'amministrazione finanziaria abbia una struttura e metodologie di controllo non particolarmente efficaci.

Ripartizione della base imponibile comune

La ripartizione dell'imponibile consolidato con la formula dell'apportionment (secondo i tre criteri della forza lavoro, delle attività e del fatturato) potrebbe prestarsi alla predisposizione di localizzazioni strumentali alle esigenze di tax planning.

Il parere delle Associazioni di categoria

- Il settore privato italiano ha istituito un tavolo di lavoro interassociativo - cui partecipano Confindustria, ABI, ANIA ed Assonime - che si è espresso a favore dell'adozione di una proposta di Direttiva per una base imponibile consolidata europea al fine di semplificare lo svolgimento delle attività d'impresa all'interno dell'Unione Europea e su questo garantisce il pieno sostegno al Governo
- Tale sostegno è, tuttavia, subordinato al rispetto delle seguenti tre condizioni:
 - si deve trattare di un regime facoltativo e non obbligatorio
 - non devono essere aumentati gli oneri di adempimento a carico delle imprese
 - deve essere previsto il consolidamento a fini fiscali di utili e perdite: la base imponibile deve essere comune e consolidata

Possibili indicazioni politiche

Finora è mancato un passaggio politico al Consiglio Ecofin della proposta di direttiva dal quale i lavori comunitari potrebbero ricevere effettive indicazioni sulle questioni generali che caratterizzano il progetto in questione.

Tra queste si segnala:

- Solo base imponibile comune ma obbligatoria
- fissazione di un'aliquota di imposta societaria minima
- cooperazione rafforzata nella cornice del Paesi dell'Euro-Plus



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



DIPARTIMENTO DELLE
Finanze

Prime valutazioni degli effetti finanziari

Metodologia

- ❑ **Individuazione della platea di soggetti:** ai fini della corretta individuazione dei soggetti nazionali (residenti o non residenti con stabile organizzazione) potenzialmente interessati si è in primo luogo ricostruito il gruppo europeo;
- ❑ **Determinazione della base imponibile CCCTB delle singole società residenti:** rideterminazione secondo le regole comuni CCCTB, prima che avvenga il consolidamento a livello europeo;
- ❑ **Ripartizione della base imponibile consolidata:** in capo ad ogni gruppo europeo, è stato calcolato il peso relativo della quota assegnata all'Italia in termini di base imponibile CCCTB consolidata ponderando il peso delle tre componenti relative alle società residenti (o stabili organizzazioni di società non residente) rispetto al corrispondente dato complessivo del gruppo europeo.

Metodologia

- ❑ **Individuazione della platea di soggetti**
 - ✓ Ai fini della corretta individuazione dei soggetti nazionali (residenti o non residenti con stabile organizzazione) potenzialmente interessati si è in primo luogo ricostruito il gruppo europeo, utilizzando i dati ricavati dalla banca dati *Amadeus* di Bureau Van Dijk, archivio contenente dati anagrafici, economico-finanziari e di azionariato su oltre 18 milioni di imprese a livello pan-europeo.
 - ✓ Sono state selezionate tutte le società (italiane o europee) la cui controllante (*GUO* ovvero *Global Ultimate Owner*, > 50% diritti di voto) è residente in Italia e le società italiane controllate da società europee (per ciascuna di esse è stato ricostruito il gruppo europeo di appartenenza, siano esse *GUO* ovvero controllate a loro volta).
 - ✓ Per ciascuna società europea individuata (residente o non residente) sono stati estratti i dati rilevanti sia ai fini della stima della base imponibile CCCTB sia ai fini della ripartizione della base imponibile consolidata.

Metodologia

□ Individuazione della platea di soggetti

- ✓ Il perimetro di consolidamento “europeo” è stato inoltre integrato con l’aggiunta delle società facenti parte del consolidato nazionale ma non emerse dalla elaborazione della base dati Amadeus.
- ✓ Sono state individuate 1.135 società nazionali GUO di gruppi europei, 6.325 società italiane facenti parte di gruppi europei con capogruppo nazionale ed infine 1.407 società italiane facenti parte di gruppi europei con capogruppo estera.

Metodologia

❑ Determinazione della base imponibile CCCTB delle singole società residenti

L'impostazione generale che ha caratterizzato questa fase è definibile come “conservativa”. In altri termini, si è optato per la determinazione della base CCCTB in capo alla singola società apportando le sole modifiche specificamente individuabili: *tutto quanto non è esplicitamente modificato nella Direttiva non viene considerato.*

Pertanto, la base imponibile delle singole società residenti in Italia redatta secondo le regole comuni CCCTB è stata determinata apportando al reddito (o alla perdita) di impresa le modifiche specificatamente attribuibili agli ammortamenti.

Alla base imponibile così ottenuta sono state apportate, inoltre, le necessarie modifiche per considerare quanto disposto dalla Direttiva allo scopo di:

- ✓ fare concorrere i redditi da paesi black list (quadro RM) in luogo dei dividendi percepiti;
- ✓ scomputare le perdite di esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito positivo.

Metodologia

□ Determinazione della base imponibile CCCTB delle singole società residenti

Gli ammortamenti

- E' stata predisposta una base dati, attraverso l'utilizzo congiunto di dati di contabilità nazionale e di dati desunti dalle dichiarazioni IRAP: l'archivio è stato costituito ripartendo in primo luogo le informazioni relative al valore degli ammortamenti fiscali effettuati nell'anno (materiali ed immateriali), ricavati dalle dichiarazioni IRAP2009 dei contribuenti privati (società di capitali, società di persone, persone fisiche) per i 34 settori previsti dalla classificazione delle attività economiche ATECO2007.
- Al fine di ottenere un maggior dettaglio in relazione ai cespiti ammortizzabili, sono stati utilizzati i dati di contabilità nazionale pubblicati dall'Istat, in particolare sono state utilizzate le tabelle dettagliate per settore di attività economica e tipologia di bene ammortizzato a prezzi di sostituzione, in quanto la normativa ipotizzata prevede che le norme CCCTB in tema di ammortamento delle attività abbiano effetto su beni e/o servizi di nuova acquisizione.

Metodologia

□ Determinazione della base imponibile CCCTB delle singole società residenti

Gli ammortamenti

- E' stato realizzato un modello di simulazione a livello macro, utile a valutare gli impatti delle modifiche rispetto ai coefficienti tabellari, in grado di tenere conto contestualmente:
 - ✓ della composizione degli investimenti dell'anno distinta per settore economico;
 - ✓ del diverso profilo temporale del piano di ammortamento per ogni tipologia di bene e per ciascun settore economico, sia a legislazione vigente sia secondo le aliquote proposte e del conseguente differenziale complessivo di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento;
 - ✓ del flusso stimato di investimenti nuovi - e quindi delle nuove quote di ammortamento - rispetto al dato microeconomico disponibile, relativo al complesso delle quote di ammortamento dedotte dalla singola società.

Metodologia

□ Ripartizione della base imponibile consolidata

- ✓ **Fattore lavoro:** il peso è composto in maniera paritaria dal numero di dipendenti e dal costo del lavoro (include salari, stipendi ed i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro);
- ✓ **Fattore “attività”:** è composto da tutte le attività materiali immobilizzate;
- ✓ **Fattore fatturato:** è composto dai proventi di tutte le vendite di beni e prestazioni di servizi.

Si evidenzia che, relativamente a tale fattore non è stato possibile, in questa fase, procedere alla correzione del fatturato in funzione della destinazione delle vendite - ovvero del luogo ove si conclude la spedizione dei beni o dove vengono fisicamente prestati i servizi.

Si evidenzia che le tre componenti, ove disponibili, sono state omogeneamente estratte dalla banca dati BvD; in caso di assenza di una componente alle altre due è stato attribuito un peso al 50%; mentre in presenza di informazioni relative solo ad una componente, la ripartizione è stata effettuata in base alla stessa componente (fattispecie residuale).

Risultati

L'impostazione della simulazione limitatamente al trattamento degli ammortamenti ha fatto emergere un aumento del gettito IRES di circa **280 milioni di euro** determinati essenzialmente dalla tendenza complessiva all'estensione dei periodi di ammortamento rispetto a quelli vigenti nel nostro ordinamento.

La ripartizione a livello europeo dell'imponibile consolidato secondo la formula prevista dalla Direttiva, porta ad un incremento di materia imponibile netta di circa 6 miliardi di euro, da cui discende un maggior introito IRES di circa **1,6 mld di euro**.

Risulta, quindi, un beneficio complessivo per l'erario italiano di circa **1,9 mld di euro**.

Criticità

Il risultato è tuttavia fortemente condizionato dall'impostazione metodologica “*conservativa*” adottata per la determinazione della base imponibile CCCTB a livello di singola società.

Qualora una serie di istituti vigenti in Italia volti al recupero della materia imponibile non venissero recepiti in sede di definizione a livello comunitario della CCCTB, gli effetti potrebbero assumere andamenti meno favorevoli a quelli evidenziati o, addirittura, di segno opposto.

Criticità

In particolare, si evidenziano i limiti fiscali alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti, oppure, alla deducibilità degli interessi passivi.

A livello di singola società residente in Italia, prima del consolidamento a livello europeo e della successiva riattribuzione all'Italia, il venir meno dei suddetti limiti comporterebbe la diminuzione di base imponibile in capo ai soggetti potenzialmente interessati di:

- ✓ circa 5 miliardi di euro corrispondenti agli interessi passivi indeducibili a carico delle imprese industriali, commerciali e di servizi collegati al ROL;
- ✓ circa 4,3 miliardi di euro corrispondenti agli interessi passivi indeducibili a carico delle banche a causa della indeducibilità forfetaria del 4%;
- ✓ circa 4 miliardi di euro - sia pure come effetto temporaneo - corrispondenti alla quota delle svalutazioni dei crediti non deducibili nel periodo di imposta ma rinviate agli esercizi successivi.

La corrispondente perdita di gettito teorica sarebbe di circa **2,9 miliardi di euro**.